



COMUNE DI SOVERIA MANNELLI (Provincia di Catanzaro)

Ordinanza n. 72 del 07/11/2020

Oggetto: Chiusura uffici comunali al pubblico.

IL SINDACO

Tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale;

Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i successivi provvedimenti attuativi di natura normativa e amministrativa;

Visti i Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 08 marzo 2020 del 09 marzo 2020 recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 3 del 08 marzo 2020 "Urgenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma, 3, della legge 23.12.1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 4 del 10 marzo 2020 "Disposizioni operative inerenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica";

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 7 del 14 marzo 2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica: provvedimenti relativi all'ingresso di persone fisiche nel territorio regionale";

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 29 del 13/04/2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica: Provvedimenti applicabili nel territorio regionale fino al 03 maggio 2020";

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 38 del 30/04/2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica: Disposizioni relative al rientro delle persone fisiche nella Regione Calabria";

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute del 30/06/2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19”(G.U. Serie Generale n. 165 del 02/07/2020);

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 09/07/2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19”(G.U. Serie Generale n. 172 del 10/07/2020);

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute del 24 luglio 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”(G.U. Serie Generale n. 187 del 27 luglio 2020);

Visto il DPCM del 13/10/2020 “Ulteriori Misure Urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”;

Visto il DPCM del 18/10/2020 “Ulteriori Misure Urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria, facenti funzioni, n. 80 del 25 ottobre 2020 Oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Aggiornamento delle disposizioni regionali di cui alla Ordinanza n. 79/2020, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020 e del DPCM 24 ottobre 2020;

Visto il Decreto Legge 28/10/2020, n. 137 “Ulteriori misure urgenti in materia della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”;

Visto il DPCM 03/11/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffuso dell'epidemia, dell'incremento dei casi nell'ambito regionale, nei Comuni vicini, nonché, nel nostro stesso territorio comunale;

Considerato che questa amministrazione ha già provveduto ad emettere numerose ordinanze di isolamento/quarantena come da indicazioni pervenute dal Dipartimento di Prevenzione dall'ASP di Catanzaro;

Preso atto che sono presenti sul territorio comunale alcuni soggetti risultati positivi a tamponi effettuati presso laboratori privati che sono in attesa di valutazione da parte dell'ASP di Catanzaro;

Considerati tempi lunghi necessari ad effettuare e processare i tamponi da parte del sistema sanitario che impedisce di avere un quadro conoscitivo certo ai fini di una chiara valutazione del rischio epidemiologico;

Ritenuto necessario, in via cautelativa, in attesa di verifica dell'evolversi della situazione epidemiologica, prevenire una possibile diffusione del virus COVID -19 sospendendo l'accesso al pubblico agli uffici comunali;

Ritenuto che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

Ritenuto che con Ordinanza del Ministro della Salute del 4 Novembre 2020 la Regione Calabria è tra le quattro regioni d'Italia considerate "zona rossa".

Visto l'art. 50, comma 5, D. Lgs. n. 267/2000 che recita espressamente: "In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale";

ORDINA:

- 1) con decorrenza **09/11/2020** e fino al **13/11/2020** la chiusura degli Uffici Comunali al pubblico, a scopo cautelativo, al fine di prevenire una potenziale trasmissione del virus.
- 2) al personale dipendente comunale di svolgere la propria attività lavorativa presso la sede comunale, in considerazione del numero esiguo (**n. 6**) posto in singole stanze e mediante l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza forniti dall'Amministrazione Comunale.
- 3) al personale LSU/LPU di svolgere la propria attività lavorativa nei termini e modi prestabiliti in essere, facendo uso dei dispositivi di sicurezza forniti dall'Amministrazione Comunale.
- 4) al personale dell'Ufficio di Piano comunale di svolgere la propria attività lavorativa presso la sede comunale, in considerazione del numero esiguo (**n. 3**) posto in una stanza adeguata facendo uso dei dispositivi di sicurezza forniti dall'Amministrazione Comunale.

DISPONE:

- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale e la diffusione di avvisi sul territorio comunale;
- che con apposito avviso saranno rese note alla cittadinanza le modalità di poter contattare gli Uffici Comunali per la richiesta e rilascio di certificazioni, comunicazioni urgenti, accesso agli uffici.
- la trasmissione della presente ordinanza a:
 - Prefettura di Catanzaro;
 - Questura di Catanzaro;
 - Stazione dei Carabinieri di Soveria Mannelli;
 - Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro;
 - Polizia Municipale del Comune di Soveria Mannelli.

AVVERTE CHE:

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

Il Sindaco
Dr. Leonardo Sirianni

